



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA

(emanato con D.R. n. 701 del 4/11/2013)

INDICE

	<i>Pag.</i>
Art. 1 - Finalità	2
Art. 2 - Finanziamento	2
Art. 3 - Destinatari	2
Art. 4 - Durata, rinnovo, importo	3
Art. 5 - Procedura di istituzione	3
Art. 6 - Commissione giudicatrice	4
Art. 7 - Prove di selezione	4
Art. 8 - Approvazione degli atti e conferimento della borsa	4
Art. 9 - Tutor	4
Art. 10 - Obblighi del borsista	5
Art. 11 - Divieto di cumulo e incompatibilità	5
Art. 12 - Ingiustificata interruzione, sospensione, rinuncia e decadenza	5
Art. 13 - Gestione delle borse	6
Art. 14 - Norme transitorie e finali	6



Articolo 1 - Finalità

1. L'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, nell'ambito delle proprie attribuzioni, istituisce borse di studio finalizzate alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca e destinate alle categorie di cui:
 - a) all'art. 18, comma 5 lett. c), della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) all'art. 18, comma 5, lett. e), della stessa Legge, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. h), del D. L. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012 n. 35;
 - c) all'art. 18, comma 5 lett. f), della stessa Legge, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. h), del D. L. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012 n. 35;
 - d) all'art. 18, comma 6 della stessa Legge.
2. Tali borse vengono assegnate a seguito di selezione pubblica fra candidati aventi requisiti curriculari predefiniti nel bando.
3. L'attività di ricerca per cui è conferita la borsa è svolta sotto la supervisione di un ricercatore o docente dell'Ateneo in qualità di *tutor*, ex art. 10 del presente Regolamento, sulla base di apposito progetto scientifico promosso e realizzato nell'ambito delle strutture universitarie di Ateneo quali Dipartimenti e Centri. Detta attività deve essere svolta nei limiti del programma formativo predisposto dal *tutor*, per un periodo temporalmente definito. Essa ha carattere continuativo e non meramente occasionale, pur senza alcun vincolo di orario predeterminato.
4. È preclusa la partecipazione alle procedure per il conferimento di borse di studio a coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio con un professore o ricercatore appartenente alla struttura che richiede l'attivazione della borsa, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 2 - Finanziamento

1. Le borse di studio di cui alla lett. b) dell'art. 1 del presente Regolamento sono attivate con fondi propri del Dipartimento o Centro anche di origine esterna.
2. Le borse di studio di cui alla lett. c) dell'art. 1 del presente Regolamento sono attivate con fondi derivanti da convenzioni o contratti stipulati con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che prevedano espressamente stanziamenti finalizzati all'attivazione di borse di studio per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca. In tali casi si esclude qualsiasi onere a carico del bilancio universitario ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi. Le predette borse possono essere finanziate anche a seguito di contributi e/o donazioni provenienti da Enti pubblici o privati, previa individuazione da parte di questi ultimi del relativo ambito di ricerca.
3. Solo in riferimento alla categoria dei laureati di cui alla lett. c) del comma 5 dell'art. 18 della L. n. 240 del 2010 è possibile attivare borse di ricerca con il corrispettivo ricavato dalle attività per conto terzi, su progetto finalizzato. Sono esclusi i proventi derivanti da attività assistenziali.
4. L'attivazione delle borse, la loro entità e la loro durata e decorrenza sono stabilite dal Consiglio della struttura presso la quale sono messi a disposizione i fondi e presso la quale si svolgerà il programma di ricerca finanziato, nel rispetto delle norme poste dal presente Regolamento.

Articolo 3 - Destinatari

1. I destinatari delle borse di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 1 del presente Regolamento sono cittadini italiani o stranieri in possesso di Laurea di vecchio ordinamento, Laurea Specialistica o Magistrale o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente dalla commissione



giudicatrice, nonché di *curriculum* formativo, scientifico e professionale adeguato allo svolgimento dello specifico programma oggetto della borsa.

2. Per i destinatari di cui alla lett. b) dell'art. 1 del presente Regolamento, per i quali la legge richiede che siano in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca, costituiscono requisito necessario il possesso del titolo di Dottore di ricerca ovvero l'essere già stato titolare di borse di studio finanziate da Università o enti di ricerca, assegnista di ricerca o ricercatore a tempo determinato, *ex art.* 24, comma 3, lett. a, L. 240 del 2010. Nei bandi europei il borsista è generalmente individuato nel ricercatore “*junior*”.
3. Le borse di cui alla lett. a) dell'art. 1 del presente Regolamento riguardano anche gli iscritti presso altri Atenei coinvolti in convenzione con l'Università G. d'Annunzio, purché nella stessa convenzione sia previsto il rilascio di titolo di studio congiunto. Nel bando di concorso saranno specificati i corsi di studio ai quali gli studenti devono essere iscritti e/o i titoli di studio che devono essere posseduti.

Articolo 4 - Durata, rinnovo, importo

1. La borsa di studio deve essere conferita per un periodo adeguato a consentire la realizzazione del programma di ricerca, compreso tra un periodo minimo di quattro mesi ed un massimo di dodici mesi, e può essere rinnovata per un periodo massimo pari alla durata del progetto.
2. L'importo della borsa è determinato dalla struttura interessata, in rapporto ai requisiti di accesso fissati ed alla complessità del progetto di ricerca. Nel bando di selezione deve essere indicato l'importo complessivo della borsa di studio, al netto degli oneri a carico dell'ente.
3. Le borse assegnate in violazione del presente articolo danno luogo ad illecito contributivo e fiscale.

Articolo 5 - Procedura di istituzione

1. L'istituzione della borsa di studio è deliberata dal Consiglio della struttura interessata, su proposta del responsabile scientifico del progetto di ricerca.
2. La delibera di istituzione deve contenere l'oggetto dell'attività di ricerca e la relativa durata, la nomina del *tutor*, *ex art.* 10 del presente Regolamento, i requisiti di ammissione, i criteri di selezione e di formazione della graduatoria, la composizione della Commissione giudicatrice, l'importo della borsa (al netto degli oneri a carico dell'ente) e le relative modalità di pagamento.
3. Tutti gli elementi suddetti, nonché le indicazioni relative ai termini ed alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione e delle dichiarazioni di accettazione, devono essere riportati nel bando di concorso.
4. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a venti giorni. Le modalità di presentazione della domanda e dei relativi allegati devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa.
5. Al bando deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione sul albo *on-line* dell'Università.
6. La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata dalla Commissione designata dal Consiglio della struttura interessata. Dei lavori svolti dalla Commissione vengono redatti appositi verbali contenenti anche la graduatoria finale di merito.
7. Con provvedimento del Direttore della struttura interessata viene approvata la graduatoria formulata dalla Commissione e nominato il vincitore della selezione.
8. E' fatto obbligo alle strutture universitarie di trasmettere le informazioni relative alle Borse di studio istituite, secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Amministrazione Generale, nonché alla comunicazione presso il sito <http://bandiatenei.wufoo.com/forms/m7x4a3/>.



Articolo 6 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta dal responsabile scientifico e da altri due componenti designati dal Consiglio della struttura interessata tra professori di ruolo e ricercatori confermati, afferenti al settore scientifico disciplinare al quale inerisce il programma di ricerca, ovvero a settori affini.
2. Qualora ne facesse richiesta l'Ente che eroga il finanziamento, la Commissione potrà essere integrata da un componente di indiscussa competenza nel settore scientifico-disciplinare relativo al programma di ricerca, ovvero a settori affini, eventualmente designato dall'Ente stesso.
3. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore della struttura interessata.

Articolo 7 - Prove di selezione

1. La selezione dei candidati si svolge di norma mediante l'esclusiva valutazione dei titoli presentati.
2. Il bando può tuttavia prevedere che la valutazione dei titoli sia integrata da un colloquio volto ad accertare l'idoneità del candidato alla specifica attività di ricerca oggetto della borsa.
3. La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei candidati, formulando la graduatoria degli idonei, ovvero, se lo ritiene opportuno, preseleziona e convoca per un colloquio un certo numero di candidati sulla base della maggiore adeguatezza del *curriculum*.

Articolo 8 - Approvazione degli atti e conferimento della borsa

1. Gli atti relativi alla selezione sono approvati con provvedimento del Direttore della struttura interessata. Tali atti sono trasmessi all'Amministrazione centrale e pubblicati sull'albo *on-line* di Ateneo.
2. La borsa è conferita con provvedimento del Direttore della struttura interessata.
3. Al candidato dichiarato vincitore viene data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il vincitore deve far pervenire al Direttore della struttura una dichiarazione di accettazione con l'impegno ad iniziare l'attività prevista a decorrere dal termine stabilito dal bando. Nel caso in cui il vincitore rinunci espressamente alla borsa, ovvero non accetti la stessa nel termine previsto, si procede allo scorrimento della graduatoria, qualora il responsabile scientifico ne faccia espressa richiesta.
4. La borsa di studio viene erogata dalla struttura interessata in ratei, alle cadenze temporali indicate nel bando di concorso.

Articolo 9 - Tutor

1. L'attività di ricerca del borsista è svolta sotto la supervisione del ricercatore o del docente dell'Ateneo che assume la qualità di tutor.
2. Nel caso di borse di cui alla lett. c) dell'art. 1 del presente Regolamento, il *tutor* è individuato d'intesa con il soggetto finanziatore. Nel caso di borse di cui alla lett. b) dell'art. 1 del presente Regolamento finanziate su fondi per la ricerca, il *tutor* si identifica con il responsabile scientifico della ricerca o suo delegato. In tutti gli altri casi, il *tutor* è individuato dal Consiglio di Dipartimento o del Centro, all'atto dell'attivazione della borsa.
3. Al *tutor* sono affidati la predisposizione del programma formativo e il controllo del corretto svolgimento dell'attività di ricerca. Al termine del periodo di ricerca, presenta al Consiglio della struttura interessata proprio parere sull'attività svolta dal borsista ed i risultati conseguiti.



Articolo 10 - Obblighi del borsista

1. Il borsista non può svolgere attività didattica universitaria. Può, qualora nominato cultore della materia e in tale qualità, far parte di commissioni di esami universitari. Può, inoltre, svolgere seminari riguardanti le sue ricerche.
2. Il titolare della borsa è tenuto a svolgere l'attività di ricerca cui essa è finalizzata, attenendosi al programma formativo predisposto dal *tutor* e sotto la sua supervisione. Al termine del periodo di ricerca deve presentare al Consiglio della struttura interessata una relazione finale sull'attività svolta ed i risultati conseguiti, accompagnata dal parere del *tutor*.
3. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista entri in possesso durante lo svolgimento dell'attività di ricerca, devono essere considerati riservati e, pertanto, non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali la borsa è attribuita.

Articolo 11 - Divieto di cumulo e incompatibilità

1. Non è ammesso il cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite (ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero), con assegni di ricerca, con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.
2. Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. Lo svolgimento di lavoro autonomo è compatibile con la borsa di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio della struttura interessata, previa acquisizione del parere motivato del *tutor* e verificato che l'attività di lavoro non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
4. Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto dell'accettazione della borsa, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura interessata qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Articolo 12 - Ingiustificata interruzione, sospensione, rinuncia e decadenza

1. In caso di ingiustificata interruzione dell'attività di ricerca, con provvedimento del Direttore della struttura interessata, sentiti il responsabile scientifico e il *tutor*, viene dichiarata la decadenza dalla fruizione della borsa.
2. A richiesta del borsista, l'attività di ricerca e la fruizione della relativa borsa, sono sospese, con provvedimento del Direttore della struttura interessata, nei periodi di assenza dovuti a maternità o a grave e documentata malattia di durata superiore ai trenta giorni, fermo restando che i periodi di sospensione devono essere interamente recuperati.
3. Il titolare della borsa che intenda rinunciarvi è tenuto a darne comunicazione al Direttore della struttura interessata, che provvede a dichiarare la decadenza dalla fruizione della borsa stessa. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione della borsa fino alla data di decadenza.
4. Per le borse di durata annuale, qualora il vincitore rinunci nel primo semestre di attività, è possibile, su proposta del responsabile scientifico, conferire la borsa, per la parte residua, attribuendola con provvedimento del Direttore al primo candidato in posizione utile in graduatoria.
5. Decadono altresì dal diritto a ricevere la borsa, a seguito di apposito provvedimento del Direttore della struttura, coloro che:



- entro il termine e con le modalità indicate nel bando di concorso, non accettino espressamente la borsa, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di farlo per motivi di salute o causa di forza maggiore debitamente comprovate;
- forniscano false dichiarazioni anche relativamente alle cause di incompatibilità, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti;
- non ottemperino agli obblighi di cui all'art. 11.

Articolo 13 - Gestione delle borse

1. I procedimenti e provvedimenti connessi con il presente Regolamento, compresi quelli in materia di accesso agli atti, sono gestiti dalla struttura interessata, sotto la responsabilità, per quanto di competenza, del Direttore e del segretario amministrativo.
2. Sono fatte salve, per quanto eventualmente difformi o non previste dal presente Regolamento, le disposizioni normative di istituzioni pubbliche sovranazionali o internazionali in materia di attribuzione di borse di ricerca.

Articolo 14 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto rettorale ed è pubblicato sul sito dell'Ateneo www.unich.it.